



Roma, 12 MAG. 2009

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

DIREZIONE GENERALE

*Direzione per i Giochi*

*Ufficio 12\**

*Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento*

*e, p.c.*

**Agli tutti gli Uffici Regionali di AAMS**  
Loro sedi

**Spett.**  
**SOGEI S.p.A.**  
**Via Mario Carucci, 99**  
**00143 Roma**  
*Att.ne Daniela Pompei*

Prot. N. 2009/17962/Giochi/ADI Allegati 2

Oggetto: PREU ed ISI – Rateazione delle somme dovute a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.

## 1. CONTESTO NORMATIVO GENERALE

L'articolo 30-*bis*, comma 3, del decreto legge 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009 n. 2, prevede che le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, siano applicate alle somme dovute a norma dell'articolo 39-*ter*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (PREU), nonché dell'articolo 14-*quater*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 (ISI).

Trattasi, in buona sostanza, della possibilità concessa al soggetto passivo d'imposta di rateizzare le somme dovute, tanto per gli apparecchi con vincita in denaro (declinati dall'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.), quanto per quelli senza vincita in denaro (di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. ed all'art. 14-*bis*, comma 5, del D.P.R. n. 640/1972).

Le disposizioni menzionate dal predetto art. 3-*bis* del D.Lgs. n. 462/1997, invero, attengono alle fattispecie più generali contemplate negli artt. 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, in ordine alla riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici previsti in materia di imposte dirette (di cui all'art. 36-*bis* del DPR n. 600/1973) ed I.V.A. (di cui all'art. 54-*bis* del DPR n. 633/1972). Dunque, con il richiamato disposto normativo contenuto nel decreto legge n. 185/2008, il legislatore ha esteso l'istituto della rateazione anche alle imposte connesse all'esercizio degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento sopra evidenziati.

Inoltre, limitatamente alla riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico (PREU), il medesimo 3° comma del surriferito art. 30-*bis* dispone che le garanzie previste dal D.Lgs. n. 462/1997 non sono dovute dal soggetto d'imposta nel caso in cui AAMS verifichi che la fideiussione già prestata dal medesimo soggetto (concessionario di rete) a garanzia del PREU, sia d'importo superiore alla somma da rateizzare.

Nel prosieguo sono individuate, le attività degli Uffici connesse alla rateazione delle somme dovute, sia a titolo di prelievo erariale unico (PREU), sia a titolo di imposta sugli intrattenimenti (ISI).

## 2. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

### 2.1 RATEAZIONE E GARANZIE

L'importo rateizzabile è rappresentato, evidentemente, dall'intero debito esposto nella *comunicazione di irregolarità* (adottata dall'Ufficio ai sensi del II comma dell'art. 39-*bis* del citato D.L. 30/09/2003, n. 269, ovvero del II comma dell'art. 14-*ter* del D.P.R. 26/10/1972 n. 640) recapitata al soggetto passivo d'imposta.

Tale importo risulta, dunque, comprensivo dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni calcolate in misura ridotta.

Ad ogni singola comunicazione corrisponde un distinto e autonomo piano di rateazione.

Il numero massimo di rate in cui è possibile frazionare il debito dipende dall'ammontare del debito stesso, in particolare:

- **6 rate**, per somme dovute **fino a 5.000 euro**;
- **20 rate**, per somme dovute **oltre 5.000 euro**.

Le rate sono trimestrali e di pari importo.

Nell'ambito dei tributi di competenza di AAMS (PREU ed ISI), per fruire del pagamento rateale è **sempre necessario presentare apposita istanza all'Ufficio regionale competente e versare la prima rata entro i termini previsti dalla norma** (30 giorni). In tale circostanza, l'Ufficio di AAMS consegna al contribuente, a fronte dell'accoglimento dell'istanza, la relativa quietanza unitamente al piano di versamento rateale.

Le modalità di calcolo delle rate e dei relativi interessi seguono le regole generali adottate dall'Agenzia delle Entrate (*cf. comunicazione di servizio n. 44 protocollo 2008/155590*).

Una particolare deroga in seno alla disciplina di cui trattasi riguarda il PREU. In specie, ai sensi dell'art. 30-*bis*, comma 3, del D.L. 29/11/2008 n. 185, le garanzie previste dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta (concessionario di rete), a garanzia degli adempimenti del prelievo erariale unico, sia di importo superiore alla somma da rateizzare, comprensiva di imposta, interessi e sanzioni calcolate in misura ridotta.

La *ratio* che presiede a tale impostazione normativa, evidentemente, deriva dal particolare *status* del soggetto passivo d'imposta (il concessionario), titolare, quest'ultimo, di un rapporto *concessorio* con l'Amministrazione.

In tutti gli altri casi, se la somma richiesta con la *comunicazione di irregolarità* è superiore a 50.000 euro, il contribuente, al fine di poter beneficiare della rateazione, è tenuto a prestare "idonea garanzia", la cui documentazione deve pervenire presso l'Ufficio territorialmente competente **entro 10 giorni dal versamento della prima rata**.

Le tipologie di garanzia ammesse dal predetto art. 3-*bis* del D.Lgs n. 462/1997 sono le seguenti:

- polizza fideiussoria, rilasciata da un'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni;
- fideiussione bancaria, rilasciata da un istituto di credito;
- fideiussione rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi (c.d. Confidi), iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (*testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*).

Sulla base della documentazione prodotta dal contribuente, l'Ufficio deve verificare che:

- l'importo della garanzia sia commisurato al totale delle somme richieste nella comunicazione, comprensive delle sanzioni calcolate in misura piena;
- la durata della garanzia copra l'intero periodo previsto dal piano di rateazione aumentato di un anno.

Tali informazioni sono, altresì, acquisite nella *banca dati* di AAMS mediante una apposita applicazione informatica all'uopo realizzata. In difetto di tali requisiti la rateazione non può essere concessa.

In alternativa alle predette garanzie, l'Ufficio può autorizzare il contribuente a prestare ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del contribuente stesso o di un terzo datore. **L'importo dell'ipoteca deve essere pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.**

## 2.2 TERMINI DI VERSAMENTO

La prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza della prima rata (*per quanto concerne gli aspetti operativi vedere le istruzioni sul sito AAMS*). Come è noto, i termini di scadenza che cadono di sabato, domenica o di un altro giorno settimanale festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva circa i termini di versamento, si prenda, ad esempio, un contribuente che riceve la *comunicazione di irregolarità* in data **10 novembre 2008**. Egli ha a disposizione 30 giorni di tempo (cioè **fino al 10 dicembre 2008**) per **saldare l'intero debito** oppure, nel caso in cui intenda frazionarlo, **per pagare l'importo relativo alla prima rata**. In quest'ultimo caso, la **scadenza della seconda rata sarà quella del 31 marzo 2009** (*ultimo giorno del terzo mese successivo al 10 dicembre 2008*), **la terza rata scadrà il 30 giugno 2009** (*ultimo giorno del sesto mese successivo al 10 dicembre 2008*) e così via.

## 2.3 INTERESSI DI DILAZIONE

Sugli importi delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso annuo del 3,5%. Tali interessi di mora – o di dilazione – decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione e sono calcolati fino alla data di scadenza della rata.

La formula per il calcolo degli interessi è la seguente:

**(importo rata x 3,5 x n. giorni)**

**36.500**

In *Allegato 1* è riportato un esempio di calcolo.

## 2.4 ISTANZA

In **Allegato 2** è riportata l'istanza che il contribuente è tenuto a presentare all'Ufficio regionale competente per beneficiare della rateazione. Tale istanza è, altresì, pubblicata sul sito internet di AAMS insieme alle note esplicative concernenti l'argomento in questione.

In generale, fatto salvo quanto prima asserito per le somme dovute a titolo di PREU, se l'istanza riguarda la prima fascia di importi da rateizzare (**entro i 2.000 euro**), il contribuente è tenuto a formalizzare, unitamente all'istanza (*che deve essere presentata all'Ufficio regionale competente entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione*), le ragioni che presiedono alla **temporanea situazione di obiettiva difficoltà**<sup>1</sup> prevista dalla legge. Entro il medesimo termine di 30 giorni, l'Ufficio deve comunicare al contribuente l'accoglimento ovvero il rigetto dell'istanza. In tutti gli altri casi, la comunicazione al contribuente è effettuata dall'Ufficio entro la **scadenza di pagamento della II rata**, ciò al fine di far conoscere il corretto importo da versare secondo il piano di rateazione correlato. In ogni caso, il diniego ovvero l'accettazione dell'istanza è predisposta dall'Ufficio tramite apposita applicazione informatica all'uopo realizzata.

## 2.5 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA "TEMPORANEA SITUAZIONE DI OBIETTIVA DIFFICOLTÀ"

Come accennato nei paragrafi precedenti, il citato art. 30-*bis* del D.L. n. 185/2008 dispone che le somme afferenti alla liquidazione del PREU e dell'ISI, per un determinato anno d'imposta, possano essere rateizzate a richiesta del contribuente. Qualora le **somme dovute non siano superiori a duemila euro**, il beneficio della dilazione è concesso, in un **numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo**, nelle ipotesi di *temporanea situazione di obiettiva difficoltà* del contribuente, giusto quanto disposto dall' art. 3-*bis*, comma 2, del D.Lgs n. 462 del 1997.

In buona sostanza, l'interpretazione logico-sistematica delle norme anzidette consente di poter sostenere che la valutazione della *temporanea situazione di obiettiva difficoltà* – da parte dell'Ufficio – è circoscritta alle richieste di dilazione concernenti l'imposta sugli intrattenimenti (ISI), **per importi inferiori od uguali a duemila euro**. Appare dunque necessario, in questa sede, approfondire i criteri relativi alla valutazione della situazione attinente alla *temporanea obiettiva difficoltà* del contribuente.

Ai fini di un proficuo raffronto normativo, appare utile segnalare che, in relazione ai requisiti richiesti per l'ottenimento del beneficio, il nuovo comma 1 dell'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 subordina la possibilità di ottenere la dilazione alla sussistenza, in capo al richiedente, di una ipotesi di *temporanea situazione di obiettiva difficoltà*. In tal senso il Ministero delle finanze era già intervenuto su tale concetto (con Circolare n. 15/E del 26 gennaio 2000), chiarendo che la **situazione di temporanea obiettiva difficoltà** - alla cui sussistenza è subordinato l'accoglimento della richiesta di rateazione - è quella in cui si trova il contribuente che è **"nell'impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione"** e, tuttavia, è **in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali**.

Recentemente, con la Direttiva n. DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008, la società Equitalia S.p.A. è intervenuta sulle modalità di concessione della dilazione di pagamento delle **somme iscritte a ruolo**, al fine di individuare regole omogenee per tutti i contribuenti che, trovandosi in una temporanea situazione di difficoltà economica, non sono in grado di pagare in una unica soluzione il debito indicato nella cartella di pagamento.

---

<sup>1</sup> Cfr. par. successivo.

Nel merito è necessario chiarire che, sebbene lo strumento di riscossione sia diverso – la *cartella di ruolo* nel caso di Equitalia; la *comunicazione di irregolarità* connessa alla liquidazione delle imposte nel caso di AAMS – i requisiti, soggettivi ed oggettivi, che declinano la sussistenza della *situazione di temporanea difficoltà* in capo al soggetto d'imposta non possono che essere gli stessi. Si è ritenuto, pertanto, di mutuare da Equitalia S.p.A. le regole di prassi seguite per l'individuazione dei criteri in parola, adattandole, ove compatibili, alla fattispecie specificamente prevista dal riferito 2° comma dell'art. 3-*bis* del D.Lgs n. 462/1997.

Un primo elemento discriminante è rappresentato, innanzi tutto, dallo *status* del soggetto che presenta l'istanza di rateazione, a seconda che si tratti di:

- **titolari di ditte individuali e soggetti in regimi fiscali semplificati** (imprese minori - art. 18, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, nuove iniziative imprenditoriali - art. 13, legge 23 dicembre 2000, n. 388 -, contribuenti minimi - art. 1, commi da 96 a 117, legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- **società di capitali, cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, ditte individuali in contabilità ordinaria.**

Per la prima categoria di soggetti, le istanze di rateizzazione saranno esaminate dagli Uffici utilizzando l'**indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE)**, introdotto dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. Tale strumento, invero, si presta in modo particolare allo scopo in quanto regolarmente utilizzato per l'erogazione di prestazioni "di diritto pubblico" in genere.

In pratica, la metodologia adottata da tale *indicatore* individua una serie di classi ISEE dove l'importo corrispondente a ciascuna di esse esprime la soglia di debito (c.d. "soglia di accesso"), a partire dalla quale il contribuente non è in condizioni di assolvere l'obbligazione in un'unica soluzione e deve, perciò, essere considerato nella situazione prevista dalla norma di *temporanea obiettiva difficoltà*.

In tal caso, per semplificare, se l'ammontare del debito rateizzabile è inferiore alla soglia di accesso, l'istanza di dilazione non potrà essere accolta; al contrario, se il debito è almeno pari a detto parametro, la rateazione deve essere concessa.

Con riferimento alla documentazione da allegare, **il contribuente deve presentare, necessariamente, la certificazione ISEE relativa al nucleo familiare rilasciata da un Comune, da un CAAF, dall'INPS** o da un'Amministrazione pubblica che eroga prestazioni sociali agevolate.

Per la seconda categoria (società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone, titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria), la *temporanea situazione di obiettiva difficoltà* economica segue necessariamente la "temporanea difficoltà ad adempiere", espressamente prevista dalla legge fallimentare e relativa alla procedura di amministrazione controllata.

Questi soggetti possono rateizzare il debito solo se si trovano in uno stato obiettivo di "reversibile incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni".

A tal fine, dovrà essere utilizzato il c.d. "**Indice di liquidità**" (**IL**), che è l'indice comunemente impiegato nelle analisi di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite. Tale indice è dato dal rapporto tra la somma delle liquidità immediata e differita e le passività correnti:

$$IL = \frac{\text{liquidità immediata} + \text{liquidità differita}}{\text{passività correnti}}$$

in tal caso:

- **se il rapporto è uguale o maggiore di 1**, la situazione finanziaria del soggetto richiedente non è rispondente al requisito della *temporanea difficoltà*, per cui **la richiesta di rateazione non potrà essere accolta**;
- **se invece il rapporto è inferiore a 1**, la richiesta potrà essere accolta.

La certificazione di cui sopra (**IL**) deve pervenire al competente Ufficio di AAMS unitamente all'istanza di rateazione ed essere corredata dei documenti sotto evidenziati :

- **visura camerale aggiornata**, con la copia dell'ultimo bilancio;
- **relazione relativa allo stato patrimoniale economico della società**.

In particolare, i Soggetti abilitati alla sottoscrizione della *Relazione Economico-Patrimoniale* e, quindi, anche dell'**Indice di liquidità** - per le società in contabilità ordinaria - devono essere individuati tra i seguenti professionisti:

- ⇒ avvocato, dottore commercialista, ragioniere e ragioniere commercialista, che siano anche iscritti al registro dei revisori contabili, ovvero studi associati e società di professionisti i cui soci abbiano i medesimi requisiti (soggetti individuati dal combinato disposto degli artt. 161, 182 bis, 67, c. 3, e 28, lett. a) R.D. 16.3.1942, n. 267 (Legge Fallimentare) e successive modificazioni;
- ⇒ consulenti del lavoro, che il Legislatore ha inserito nell'alveo di soggetti che possono essere nominati membri dei collegi sindacali (art. 2397 c.c.; D.M. 29.12.2004, n. 320) e che sono riconosciuti in ambito fiscale, quali soggetti abilitati al rilascio della "certificazione tributaria" prevista dall'art. 36 D.Lgs. 241/1997, nonché al rilascio della certificazione per la congruità e l'inerenza delle spese per i benefici di cui al D.L. 28.3.1997, n. 79, conv. con modif. dalla L. 28.5.1997, n. 140;
- ⇒ revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia di cui all'art. 2409 bis, c.c..

Per l'esiguità degli importi rateizzabili – nei confronti dei quali è richiesto l'accertamento della *temporanea situazione di obiettiva difficoltà* in capo al contribuente ( $\leq 2.000,00$  €) – nonché per il numero limitato delle rate concedibili (massimo 6), si è ritenuto di non introdurre, nei casi di specie, l'**Indice Alfa** (vale a dire rapporto tra debito complessivo e valore della produzione moltiplicato per 100), utilizzato da Equitalia S.p.A. per la determinazione del numero delle rate che, per la cartella di pagamento, arrivano fino a 72.

In ogni caso, se l'applicazione dei parametri sopra indicati non consente la concessione della rateizzazione, il debitore potrà comunque accedere al beneficio facendo valere le particolari condizioni sotto indicate, debitamente documentate al competente Ufficio di AAMS, che hanno modificato la propria situazione reddituale e patrimoniale.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, potranno essere rappresentate le seguenti situazioni:

- temporanea carenza di liquidità finanziaria;
- insorgenza nel nucleo familiare di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;
- scadenza contestuale di obbligazioni pecuniarie, anche relativamente al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'ISEE del nucleo familiare del debitore;
- eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

## 2.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle somme rateizzate è effettuato mediante il modello F24-Accise (disponibile sul sito internet dell'Amministrazione [www.aams.it](http://www.aams.it)), utilizzando i codici tributo sotto riportati che, come è noto, sono stati istituiti dall'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 87/E del 31/03/09.

**Per il PREU:**

	CODICE ENTE	PROV	CODICE TRIBUTO	CODICE IDENTIFICATIVO	MESE	ANNO DI RIFERIM.	IMPORTO A DEBITO (in euro)
PREU + INTERESSI DA VERSARE (1)	M	<i>sigla della provincia di versamento</i>	5200 (Erario) 5203 (Sicilia)	Campo di 5 caratteri così composto:  - <u>primi tre caratteri</u> : numero progressivo della rata per cui si effettua il versamento (da 001 a 020)	Non compilare	Anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione per es. 2005	Da piano di rateazione consegnato dall'ufficio regionale competente
SANZIONI DA VERSARE	M	<i>sigla della provincia di versamento</i>	5201 (Erario) 5204 (Sicilia)	- <u>successivi due caratteri</u> : numero totale delle rate che si è scelto di pagare (da 01 a 20)	Non compilare	2005	
INTERESSI DI MORA DA VERSARE (2)	M	<i>sigla della provincia di versamento</i>	5202 (Erario) 5205 (Sicilia)	ESEMPIO: prima rata di 20 rate = 00120 terza rata di 6 rate = 00306	Non compilare	2005	

(1) i codice tributo 5200 e 5203 si riferiscono alla somma della quota capitale (PREU) e della quota interessi, calcolati per ogni singola rata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/73;

(2) i codici tributo 5202 e 5205 si riferiscono alla quota interessi relativi alla dilazione del pagamento. Tali interessi sono dovuti sull'importo delle rate successive alla prima e decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, sino alla data di scadenza della rata.

**Per l'ISI:**

	CODICE ENTE	PROV	CODICE TRIBUTO	CODICE IDENTIFICATIVO	MESE	ANNO DI RIFERIM.	IMPORTO A DEBITO (in euro)
ISI + INTERESSI DA VERSARE (1)	M	<i>sigla della provincia di versamento</i>	5206 (Erario) 5209 (Sicilia)	Campo di 5 caratteri così composto:  - <b>primi tre caratteri:</b> numero progressivo della rata per cui si effettua il versamento (da 001 a 020)  - <b>successivi due caratteri:</b> numero totale delle rate che si è scelto di pagare (da 01 a 20)  ESEMPIO:  prima rata di 20 rate = 00120 terza rata di 6 rate = 00306	Non compilare	Anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione per es. 2005	Da piano di rateazione consegnato dall'ufficio regionale competente
SANZIONI DA VERSARE	M	<i>sigla della provincia di versamento</i>	5207 (Erario) 5210 (Sicilia)		Non compilare	2005	
INTERESSI DI MORA DA VERSARE (2)	M	<i>sigla della provincia di versamento</i>	5208 (Erario) 5211 (Sicilia)		Non compilare	2005	

(1) i codici tributo 5206 e 5209 si riferiscono alla somma della quota capitale (ISI) e della quota interessi, calcolati per ogni singola rata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 602/73;

(2) i codici tributo 5208 e 5211 si riferiscono alla quota interessi relativi alla dilazione del pagamento. Tali interessi sono dovuti sull'importo delle rate successive alla prima e decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione, sino alla data di scadenza della rata.

## 2.7 DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE E ISCRIZIONE A RUOLO DELLE SOMME DOVUTE

L'omesso, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la **decadenza dal beneficio della rateazione**.

In questo caso, l'importo originariamente richiesto nella *comunicazione di irregolarità* viene iscritto a ruolo, in via automatizzata, con le **sanzioni calcolate in misura piena, decurtato di quanto già versato dal contribuente a titolo di quota capitale, interessi tributari e sanzioni del piano di ammortamento**.

Nel merito, tuttavia, sembra qui opportuno segnalare la diversa procedura concernente l'iscrizione a ruolo a seconda che si tratti di somme dovute a titolo di PREU ovvero di ISI.



In specie, fermo restando che il termine di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo di cui trattasi è, in entrambi i casi, il **31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata tardivamente**, il competente Ufficio di AAMS adotta le seguenti procedure:

- a) per l'**ISI** - nel caso in cui il debito sia assistito da garanzia, l'Ufficio è preliminarmente tenuto a notificare al garante (o al terzo datore d'ipoteca) precedentemente acquisito in *banca dati* un **formale invito a pagare**<sup>2</sup> per l'intero ammontare del debito residuo. Qualora le somme richieste con versamento tramite modello F24-Accise non siano pagate nel termine di 30 giorni dalla notificazione dell'invito stesso, l'iscrizione a ruolo è effettuata, sia a carico del contribuente che del garante (o del terzo datore d'ipoteca), giusto quanto disposto dall'art. 3-*bis* del D.Lgs. 18/12/1997, n. 462;
- b) per il **PREU** - l'Ufficio che abbia concesso per tale imposta la rateazione delle somme dovute, giacché la capienza della fideiussione prestata dal concessionario a garanzia del tempestivo ed esatto versamento del PREU risulta superiore all'importo complessivamente rateizzato, procede – in modo automatizzato – alla iscrizione a ruolo dell'importo residuo. Ove il concessionario non provveda a pagare, **entro i termini di scadenza del ruolo**, le somme ivi iscritte, l'Amministrazione **procede** – ai sensi del IV comma dell'art. 39-*ter* del D.L. 30/09/2003 – **alla riscossione delle somme dovute tramite escussione della garanzia prestata dal soggetto d'imposta**. In tale circostanza AAMS provvede a comunicare all'Agente della riscossione l'avvenuta estinzione del debito, mediante opportuna procedura all'uopo definita.

In ogni caso, sulle cartelle di ruolo conseguenti alla decadenza del beneficio della rateazione, l'Agente della riscossione non potrà concedere la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, giusto quanto disposto dal VII comma del citato art. 3-*bis* del D.Lgs. n. 462/1997.

#### MONITORAGGIO DELLA RATEAZIONE

L'evoluzione amministrativa delle singole pratiche di rateazione sarà seguita, dagli Uffici territoriali dell'Amministrazione, mediante un apposito strumento informatico in grado di monitorare l'andamento dei pagamenti effettuati dal contribuente, con particolare riferimento alle scadenze previste ed alla congruità degli importi versati.

Parimenti, i competenti Uffici della Direzione per i giochi avranno la possibilità di seguire, in modo complessivo, il comportamento dei singoli contribuenti mediante un apposito "cruscotto" di controllo.

IL DIRETTORE

*f.to* Antonio Tagliaferri

---

<sup>2</sup> Il format di tale atto sarà reso automaticamente disponibile nell'ambito delle procedure operative concernenti l'applicazione informatica.